



di questa Direzione Generale

Il Regio Commissario: T. Gatti"

Ora il Sig. Caniglia, avvalendosi del disposto del R. D. L. 6 gennaio 1944, n. 9, ha inoltrato domanda per essere riammesso in servizio.

Le norme che regolano la riasunzione degli impiegati licenziati per motivi politici, sono contenute nel predetto R. D. L. 6 gennaio 1944, n. 9, e nel D. L. S. 10 agosto 1944, n. 190.

Il R. D. L. 6 gennaio 1944, n. 9, stabilisce:

1°)- che gli impiegati licenziati per motivi politici, saranno su loro domanda riammessi in servizio ove risultino ancora in possesso dei requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio (art. 1);

2°)- che le Amministrazioni provvederanno sulla domanda di riammissione entro tre mesi dalla data della presentazione (art. 3, primo capoverso)

3°)- che i riammessi in servizio riprenderanno nelle rispettive Amministrazioni il grado ed il posto di anzianità nel grado che avevano all'atto del licenziamento (art. 4 primo c.p.v.);

4°)- che nel termine di sei mesi dalla rispettiva ammissione le Amministrazioni esamineranno la posizione individuale dei riammessi in servizio e